

(N. 744)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949

Provvedimenti per la valorizzazione dell'Altopiano della Sila
e dei territori jonici contermini.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituiva l'Opera per la valorizzazione della Sila poneva, all'articolo 2, quale precipuo compito dell'Ente stesso quello di « promuovere od effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altopiano Silano ».

In adempimento del compito affidatole, l'Opera provvede a redigere un piano di trasformazione fondiaria dell'intero comprensorio nel quale, per le zone adatte allo stabile insediamento di imprese e di famiglie, era previsto di affidare la trasformazione in parte ai proprietari stessi, secondo i normali obblighi di bonifica, in parte procedendo direttamente a vera e propria opera di colonizzazione. Tale piano prevedeva per ciò l'assegnazione all'Ente dei terreni atti alla formazione di proprietà con-

tadine ricadenti nelle proprietà di maggiore estensione, sui quali la colonizzazione doveva realizzarsi, in parte mediante la costituzione di unità poderali familiari e cioè mediante la formazione di nuova proprietà contadina autonoma e in parte con la organizzazione di aziende destinate ad integrare — mediante una razionale organizzazione delle tradizionali culture — l'economia delle popolazioni dei comuni dell'Altopiano silano.

Il piano prospettato contemplava l'esproprio o l'acquisto di circa 12.000 ha. di terreno suscettibile di trasformazione agraria e di circa 15.000 ha. di pascolo da aggregare ai nuovi centri di colonizzazione.

Il piano prevedeva per tale via di giungere alla costituzione di 1.000 aziende autonome di proprietà contadina o di dare razionale

integrazione alla economia di almeno 1.500 famiglie dei comuni silani. La realizzazione del piano di colonizzazione era prevista in un periodo di cinque anni e comportava una spesa di cinque miliardi circa, compresi i presumibili valori di esproprio.

Sulla base di questa prospettiva l'Opera faceva, nel settembre scorso, richiesta al Ministero per l'Agricoltura e Foreste onde ottenere che le fossero attribuiti i poteri di ente di colonizzazione, che le fosse concessa la facoltà di esproprio a questo fine e che le fossero assegnati fondi sufficienti all'avviamento e al compimento del programma proposto, e la richiesta era accolta dal Ministero dell'agricoltura.

Gli studi eseguiti in seguito hanno dimostrato l'opportunità di effettuare un intervento colonizzatore programmato in tutti i territori che sottostanno all'Altipiano silano, che hanno il loro centro nel cosiddetto Marchesato di Crotona, e si estendono - come è indicato nel primo articolo del presente progetto di legge - dal corso del fiume Crati fino al mare occupando tutto il versante jonico della Calabria centrale arrivano a sud alle cosiddette Marine di Catanzaro nel comprensorio di Alli Copanello per riattaccarsi alle zone montane appunto a monte di Catanzaro. Tale territorio abbraccia circa 500 mila ettari dei quali 170 mila occupati dal comprensorio dell'Altopiano silano mentre gli altri 330 mila sono al di fuori di esso. Questi ultimi sono in parte inclusi nei comprensori di bonifica della Media Valle del Crati, di una parte di Sibari, di Rossano, del Lipuda - Fiumenicà, della bassa Valle del Neto, di Capo Colonna, di Alli - Punta delle Castella ed infine, a sud, come si è detto, di Alli Copanello. Tra l'uno e l'altro dei comprensori delimitati sussistono tuttavia ancora limitati territori non classificati in condizioni del tutto analoghe a quelle precedenti, che è urgente classificare, al fine di poter svolgere una razionale attività in tutto il territorio indicato.

El primo articolo della legge ora proposta perciò mira a delimitare nel modo anzidetto il territorio nel quale intervenire e a classificare come comprensori di bonifica anche i territori non classificati finora.

Disponendosi poi di un Ente come l'Opera per la valorizzazione della Sila, inserito nella economia calabrese, capace di assolvere fun-

zioni di ente di colonizzazione, già pronto a realizzarle nel comprensorio di sua competenza e d'altra parte provvisto della conoscenza dei problemi di un territorio più vasto di quello che era ad esso originariamente affidato, non avrebbe senso rivolgersi ad altri enti o costituire uno nuovo per assolvere ai compiti di colonizzazione ritenuti necessari anche nei territori extra silani sopra indicati. Si è perciò pensato di affidare l'attività di colonizzazione sia nell'interno del comprensorio silano, sia al di fuori di esso, alla stessa Opera per la valorizzazione della Sila, la quale, mentre nel comprensorio silano assolverebbe compiti più vasti, al di fuori di esso dovrebbe avere l'esclusivo compito di provvedere agli espropri e alla colonizzazione. Per ottenere tuttavia un razionale coordinamento delle attività di bonifica dovunque esercitate, si è ritenuto opportuno riservare all'Opera anche una funzione di coordinamento dell'attività dei consorzi di bonifica operanti, nonché di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nei territori non precedentemente classificati, ed infine di generale controllo e di surrogazione nel caso in cui i consorzi operanti non rispondessero alle finalità per cui sono stati organizzati.

L'articolo 3 prevede di conseguenza l'attribuzione di queste diverse funzioni all'Opera per la valorizzazione della Sila.

L'attività di colonizzatrice sia nell'interno del comprensorio silano che al di fuori di esso si svolgerà nel modo seguente:

1° Per quanto riguarda i terreni da espropriare, l'Ente elaborerà piani di esproprio per cui vengano assegnati all'Opera stessa, affinché vi realizzi la colonizzazione, terreni che risultino proprietà di singoli, che siano proprietari di oltre 300 ettari; si è rinunciato al criterio di un reddito catastale sia per l'uniformità dei territori che per la vetustà del catasto nel territorio considerato. Si esproprieranno i terreni che non siano trasformati, e d'altra parte siano di natura tale da prestarsi a una non troppo onerosa trasformazione e alla creazione di proprietà contadina autonoma o di altre aziende, come in appresso si dirà.

Naturalmente nell'individuare le proprietà superiori al limite indicato, bisogna fare riferimento ad una determinata epoca e non tenere conto di mutamenti di proprietà eventualmente

interventuti a scopo di evasione: a ciò provvede l'articolo 12.

2° I piani di esproprio così elaborati dovranno essere sottoposti al Ministro dell'agricoltura e foreste e da esso approvati.

Se gli espropri dovranno realizzarsi sulle proprietà superiori al limite indicato, e se il piano dovrà proporzionare l'onere alla diversa entità delle proprietà medesime, potrà tuttavia presentarsi la eventualità di dover includere anche qualche piccolo tratto di terreno o ricadente in proprietà inferiori al limite indicato o in parte già trasformato. In questo caso non potendosi applicare la normale procedura di esproprio, l'Opera è autorizzata all'acquisto dei terreni stessi mediante trattativa privata.

L'articolo 2 della legge conferisce perciò all'Opera per la valorizzazione della Sila la facoltà di procedere agli espropri e agli acquisti nel modo ora indicato.

Sulle terre in tal modo assegnate all'Opera per la valorizzazione della Sila, questa è tenuta ad eseguire tutte le operazioni relative alla colonizzazione secondo un programma che dovrà essere specificato nei dettagli e nella sua ripartizione nel tempo.

Tale programma dovrà svilupparsi nel seguente ordine.

In un primo tempo, sarà compito dell'Opera per la valorizzazione della Sila, di prendere possesso dei terreni assegnati e, prima ancora dell'esaurimento delle operazioni di esproprio, di occuparli di urgenza in caso di necessità, come è previsto nel 2° comma dell'articolo 2. Su di essi l'Opera dovrà organizzare in linea provvisoria una serie di centri aziendali atti a facilitare la conduzione dei terreni per piccole quote mediante l'esecuzione meccanica dei lavori principali e con una guida tecnica e una assistenza creditizia che consenta ai contadini assegnatari di trarre il massimo vantaggio economico da queste coltivazioni provvisorie. Tali centri serviranno, d'altra parte, da organi di preparazione della realizzazione del piano organico di costituzione di aziende definitive da assegnarsi in proprietà ai contadini.

La seconda fase, infatti, dell'attività dell'Opera, che dovrà cominciare al più presto e dovrà aver dato i suoi frutti su di una gran parte del comprensorio entro uno o due anni,

dovrà mirare alla costituzione di organiche unità poderali e alla formazione di proprietà individuali contadine in tutte le zone che meglio si prestino a questa forma di insediamento e di conduzione e d'altra parte a realizzare la costituzione di centri aziendali gestiti dall'Opera, al servizio della conduzione di quote, assegnate ai contadini per costituire la indispensabile integrazione per le piccole proprietà contadine già esistenti, ma non autonome, nei dintorni dei paesi o in altre zone.

Attraverso questa attività perciò, prevedendo in circa ettari 30.000 la superficie da espropriare e colonizzare nei territori extra silani da aggiungere a quelli già indicati per il comprensorio della Sila, sarà possibile arrivare negli stessi territori alla costituzione di 4000 aziende familiari in proprietà individuale di ampiezza variabile tra i cinque e gli otto ettari, in relazione alla natura dei terreni, ed inoltre alla creazione su 4-5 mila ettari di aziende razionalmente organizzate ad integrazione della economia di molte altre migliaia di famiglie contadine; in queste aziende l'Opera gestirà i centri aziendali (mezzi di lavoro, edifici colonici ecc.) necessari alla conduzione razionale delle aziende contadine.

Sommando tali risultati a quelli previsti per l'Altopiano Silano si conseguirebbe con il programma proposto lo stabile insediamento in proprietà individuali contadine di cinque mila famiglie e una consistente integrazione all'economia di altre quattro mila famiglie (1.000 in Sila, 3.000 altrove).

La spesa prevista per la realizzazione di un tale programma — comprendente sia i valori di esproprio sia il costo delle opere pubbliche indispensabili alla realizzazione del programma stesso sia quello per la costruzione di una quindicina di nuovi villaggi agricoli, sia infine quello relativo allo stabile insediamento delle famiglie contadine con abitazioni o sui fondi stessi o in piccoli centri abitati e a tutti gli altri aiuti e le altre opere con la organica trasformazione di questi — è di 20 miliardi.

Tuttavia prevedendosi di poter far fronte ad una parte di questa spesa (cinque miliardi negli ultimi anni di realizzazione del programma) mediante lo sconto dei canoni imposti ai futuri proprietari e conduttori dei terreni, gli stanziamenti richiesti complessivamente per

la intera realizzazione del programma proposto sono di 15 miliardi.

La durata delle operazioni è prevista in sei anni e gli stanziamenti annuali sono perciò ripartiti nel modo indicato all'articolo 9 di questa legge.

La concentrazione degli stanziamenti, maggiori, dopo il primo immediato avviamento, nel secondo anno (quattro miliardi) e nel terzo e quarto (rispettivamente 3,3 e 3 miliardi), mentre per il quinto e sesto si richiedono somme minori è giustificata dal fatto che il successo dell'attività prevista può aversi solo se vengono dovunque gettate le fondamenta dell'Opera definitiva prima di due anni, eseguendo gli espropri, assegnando i terreni ed avviando la trasformazione che potrà essere tuttavia, con notevole riduzione di spesa, affidata ai contadini stessi per il completamento.

Al fine di rendere quanto più agile possibile il funzionamento dell'Ente nell'assolvimento del difficile e nuovo compito ad esso affidato si è ritenuto opportuno di soprassedere temporaneamente — per il quinquennio durante il quale la sua prevalente attività sarà quella della realizzazione del piano di colonizzazione — alla costituzione degli organi direttivi ordi-

nari dell'Ente stesso e di affidare la direzione dell'Opera ai poteri di un presidente nominato dal Capo dello Stato su proposta del Ministero dell'agricoltura e sentito il Consiglio dei Ministri, facendolo coadiuvare da un Consiglio costituito da 10 membri, sei dei quali scelti tra esperti e rappresentanti delle categorie agricole, e quattro rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro.

Si è ritenuto inoltre che la stessa nomina del direttore generale dell'Opera dovesse essere delegata al Ministro dell'agricoltura.

Per formulare tali norme il progetto di legge si è ispirato a quanto già in passato si ebbe a fare per l'Opera nazionale dei combattenti e a quanto d'altra parte si verifica in altri Paesi per organi incaricati di analoghe funzioni.

Costituendo la presente legge un primo caso di riforma fondiaria, le condizioni particolari del comprensorio, nel quale si agisce, hanno consentito particolari adattamenti.

Il Governo, con questo progetto, ha la piena coscienza di aver affrontato, con ponderatezza, e con mezzi che consentono una soluzione definitiva, i gravi problemi posti dalla situazione economica e sociale della Calabria centrale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, allo scopo precipuo di costituire proprietà contadina, il compito di realizzare tutte le operazioni inerenti alla colonizzazione del territorio dell'altipiano silano e di quello contermino, delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti segue il perimetro del comprensorio di bonifica Alli Copanello, risale la statale 110, la statale 109, si allaccia al perimetro occidentale del comprensorio dell'altipiano silano, fino al fiume Mucone, segue il corso del Mucone fino alla confluenza col Crati, prosegue lungo questo fiume sino alla foce, e, scendendo lungo il litorale Jonico, raggiunge il promontorio Staletti.

Le zone del territorio, come sopra delimitato, che non facciano già parte di comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, tra i comprensori di bonifica di 2^a categoria.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini di cui al primo comma del precedente articolo, l'Opera è autorizzata a procedere nel territorio, come sopra delimitato, all'esproprio dei terreni suscettibili di trasformazione che, computate anche le proprietà fuori del territorio, appartengano a proprietari che, al 15 novembre 1949, possedevano più di trecento ettari.

Su richiesta dell'Opera, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'occupazione di urgenza dei beni immobili di cui sia stato chiesto il trasferimento.

Per il conseguimento degli stessi fini l'Opera è autorizzata a procedere all'acquisto di altri terreni.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione è commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione del-

l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, maggiorati del 10 per cento.

La norma dell'articolo 3, comma terzo, della legge 10 novembre 1949, n. 805, si applica ai Comuni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 in cui sono in vigore vecchi catasti ancorchè descritti per qualità o classe.

Art. 4.

L'Opera, nelle zone di nuova classifica di cui al 2° comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere, inoltre, autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed, occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria e agraria e proporre gli obblighi di bonifica relativi.

Art. 5.

Le facoltà concesse all'Opera dall'articolo 10 della legge istitutiva 31 dicembre 1947, n. 1629, possono dalla stessa esercitarsi in tutto il territorio delimitato nell'articolo 1.

Art. 6.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947 n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila sarà, per un periodo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, amministrata da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera.

Art. 7.

Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dieci membri, dei quali sei sono scelti tra persone specialmente esperte

dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, e quattro tra i funzionari dello Stato, in rappresentanza dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e della previdenza sociale.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su designazione del Presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Art. 8.

I contributi di cui all'articolo 8 - lettera b) - della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 9.

Il contributo, da corrispondersi dallo Stato all'Opera per la valorizzazione della Sila, nella spesa derivante dall'attuazione dei compiti affidatele con la presente legge, è determinato in complessive lire 15 miliardi.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sei rate annuali così ripartite:

per l'esercizio	1949-50	L.	700 milioni
»	»	1950-51	» 4000 »
»	»	1951-52	» 3300 »
»	»	1952-53	» 3000 »
»	»	1953-54	» 2000 »
»	»	1954-55	» 2000 »

Il versamento all'Opera verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale per la Calabria.

Art. 10.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste ha facoltà di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non superiore al 20 per cento del contributo medesimo.

Art. 11.

Alla spesa autorizzata con la presente legge si farà fronte per l'esercizio 1949-50 con l'incremento del gettito dei tributi di cui alla nota di variazione numero.

Art. 12.

Possano essere dichiarate inefficaci, nei confronti dell'Opera ai fini della presente legge, le vendite, le donazioni a estranei o parenti in linea collaterale ed affini, i conferimenti in società eseguiti, dopo il 16 aprile 1949, da proprietari che possedevano a tale data, più di 300 ettari, di cui una parte situata nel comprensorio delimitato all'articolo 1.

L'azione relativa può essere promossa su istanza dell'Opera nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'alienante può provare che la vendita non ha avuto lo scopo di sottrarsi all'applicazione della presente legge; è esclusa in ogni caso l'impugnativa di vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Art. 13.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere, tutti gli Istituti di credito di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera della valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti potranno inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti finanziatori potrà essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, le occorrenti variazioni.


Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMPENSORIO SILANO
E TERRITORI IONICI
CONTERMINI

COMPENSORI DI BONIFICA

- 1 OPERA PER LA VALORIZZ. DELLA SILA.
- 2 MEDIA VALLE DEL CRATI
- 3 PIANA DI SIBARI (3° bacino)
- 4 CORIGLIANETO-TRIONTO
- 5 ZONA LITORANEA FRA TRIONTO E FIUMENICA
- 6 LIPUDA-FIUMENICA
- 7 BASSA VALLE DEL NETO
- 8 PUNTA CASTELLA - CAPO COLONNA
- 9 ALLI - PUNTA CASTELLA
- 10 ALLI - PUNTA COPANELLO

 TERRITORI NON CLASSIFICATI

SCALA 1:1500000

